



COMUNE DI GREZZANA

Provincia di Verona

37023 GREZZANA (VR) – Piazzetta Milite Ignoto (già Via Roma 1)
Tel. 0458872511 – Fax 0458872510 – P.IVA 00405260233

ORDINANZA SINDACALE N. 7

Grezzana, 14/08/2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI DI LIMITAZIONE DELL'USO DELL'ACQUA POTABILE A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI SEVERITA' IDRICA ALTA

IL SINDACO

VISTA la Legge 13 giugno 2023, n. 68, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 14 aprile 2023, n. 39, recante "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche";

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 72 del 1° luglio 2026 "Carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione del Veneto. Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po. Azioni regionali a tutela della salute pubblica. Dichiarazione dello stato di emergenza regionale ex art. 15 della L.R. 1° giugno 2022, n. 13 e art. 1 della L.R. 16 agosto 2007, n. 20 a seguito delle criticità riscontrate";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 98 del 5 agosto 2026 "Emergenza idrica nel territorio della Regione del Veneto. Deroga al Deflusso Minimo Vitale (DMV) nell'asta del fiume Brenta a valle della sezione di Bassano del Grappa (VI) per il contrasto della severità idrica e la tutela delle situazioni idrauliche ed ecologiche di valle";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e, in particolare, richiamati:

- l'art. 98, comma 1: "Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili";
- l'art. 144, comma 2: "Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale";
- l'art. 144, comma 3: "La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici";
- l'art. 144, comma 4: "Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità";
- l'art. 167, comma 1: "Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102";

VISTO il DPCM 4 marzo 1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e nello specifico il punto 8.2.10 dell'allegato 1/8, che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali;

RICHIAMATO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

RICHIAMATO il “Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici”, adottato in sede di Assemblea d'Ambito con deliberazione di A.A. n. 4/2023;

CONSIDERATO che un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza;

CONSIDERATO altresì che il “Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici” prevede, all'art. 9, che in base agli scenari di severità idrica dichiarati dall'EGA, le attività comprese nel programma di uso dell'acqua da rete acquedottistica di uso pubblico comunale siano progressivamente ridotte del 25%-50%-75%, in proporzione alla severità di carenza della risorsa idrica;

VISTA la nota del Consiglio di Bacino – ATO Veronese prot. n. 1429.26 (conservata al protocollo municipale al n. 15405 del 10/08/2026) che, di concerto con la società di gestione Acque Veronesi Scarl, ha dichiarato lo stato di severità idrica alta a partire dal giorno 10 agosto 2026;

RITENUTA, pertanto, necessaria l'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altre finalità;

ORDINA

a tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, **con decorrenza immediata e fino al 31 agosto 2026**, salvo ulteriori provvedimenti di proroga per il perdurare dello stato di carenza idrica:

- 1) il divieto di prelievo e consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per gli usi:
 - lavaggio di aree scoperte, quali corti, piazzali, etc.;
 - lavaggio privato di veicoli a motore (con esclusione degli autolavaggi);
 - gli emungimenti per scopi voluttuari (fontane ornamentali, zampilli, piscine, etc.) qualora non dotati di dispositivi per il riciclo artificiale dell'acqua;
- 2) il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso non domestico ed in particolare per l'irrigazione/innaffiamiento di giardini e prati, fatto salvo che venga dimostrato agli organi di vigilanza l'utilizzo di fonti idriche indipendenti dalla rete acquedottistica, quali, ad esempio, sistemi di recupero delle acque meteoriche;
- 3) il divieto di prelievo dalla rete idrica per l'innaffiamiento di aree ortive è disposto nella fascia oraria **dalle ore 6.00 alle ore 22.00** sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche;
- 4) il riempimento delle piscine nonché il rinnovo anche parziale dell'acqua, è consentito esclusivamente previa autorizzazione espressa del gestore della rete di acquedotto, che viene emessa in funzione delle effettive disponibilità di risorse su base locale;
- 5) i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, zootecnici e industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessita l'uso di acqua potabile;

DISPONDE ALTRESÌ

per le attività in capo al Comune ed ai soggetti/società che erogano servizi pubblici per conto del Comune:

1. la sospensione delle attività di innaffiamento del verde ornamentale ed altro verde comunale, degli impianti sportivi e del lavaggio delle strade e parco auto comunale;
2. la sospensione del funzionamento delle fontane decorative, con o senza ricircolo dell'acqua;

AVVERTE

che per la violazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis commi 1 e 1bis del D. Lgs. 267/2000, è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00; ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 24/11/1981, n. 689 è previsto il pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00, pari al doppio del minimo in quanto più favorevole, da corrispondersi entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune.

Il presente provvedimento è trasmesso a:

- Acque Veronesi Scarl;
- Stazione dei Carabinieri di Grezzana;
- A.A.T.O. Veronese – atovr@pec.atoveronese.it;
- Polizia Municipale – sede;
- Ufficio Lavori Pubblici – sede;
- Ufficio Ecologia – sede;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data

IL SINDACO
ARTURO ALBERTI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Grezzana. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ALBERTI ARTURO in data 14/08/2026